



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 23 / 2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona,

VISTO il foglio n. 11.00.014 R.E. del 04.03.2011 dell’Ufficio Locale Marittimo di Numana con il quale viene richiesta l’emissione di un’Ordinanza di polizia marittima per l’interdizione dello specchio acqueo della spiaggia “dei forni”, ricadente nella giurisdizione del comune di Sirolo, interessata da fenomeni di franosità;

VISTA l’Ordinanza n. 21/2011 in data 05.04.2011;

VISTO il rapporto di missione del Battello GC A15, nel quale sono riportate le coordinate aggiornate della zona interessata dalla frana;

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTO l’art. 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Dalla data odierna e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, nella zona di mare antistante la spiaggia denominata “dei forni” (vedasi stralcio planimetrico allegato), avente una profondità di 300 metri dalla linea di battigia individuata dalle seguenti coordinate (DATUM WGS84):

- A) LAT. 43°33'142N – LONG. 013°37'075E - coordina te della frana;
- B) LAT. 43°33'086N – LONG. 013°37'284E - 300 metr i a Sud della frana;
- C) LAT. 43°33'306N – LONG. 013°36'897E - 300 metr i a Nord della frana;

è vietato:

- I. navigare, ancorare e sostare;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Articolo 2

L’Ordinanza n. 21/2011 in data 05.04.2011 è abrogata;

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1164 del Cod. Nav. oppure:

- a) se alla condotta di un’unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- b) per le violazioni concernenti le attività della pesca: legge n. 963 del 14 luglio 1965.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Ancona, 12/04/2011

F.to **IL COMANDANTE**
C.A. (CP) Giovanni PETTORINO

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 23/2011



- A) LAT. 43°33'.142N – LONG. 013°37'.075E - coordinate della frana;
- B) LAT. 43°33'.086N – LONG. 013°37'.284E - 300 metri a Sud della frana;
- C) LAT. 43°33'.306N – LONG. 013°36'.897E - 300 metri a Nord della frana;